



TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

nella causa trattata ai sensi dell'art. 221 dl. 34/2020 all'udienza dell'1.10.2020, promossa da:

[REDACTED]

[REDACTED]

Ricorrente

CONTRO

-Ispettorato Territoriale del lavoro di Brindisi, in persona del Direttore p.t, rappresentato e difeso dai Dr. M. Tramonte, L. Picarella, C. Gabrieli, P. Di Candia, S. Sibilio

Resistente

Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 19.1.2018, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 522/2017 con la quale parte convenuta aveva contestato l'illecito di cui all'art. 3 comma 3, dl. 12/2012 per aver impiegato 5 lavoratori senza effettuare la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, intimando il pagamento della somma di € 15.929,00.

A fondamento dell'opposizione eccepiva:

1. la violazione dell'art. 13 l. 689/81 in quanto l'accesso ispettivo era stato effettuato in una privata dimora, peraltro di proprietà della coniuge del ricorrente;
2. la violazione dell'art. 18 comma 2 l. 689/81 poiché non stata addotta alcuna motivazione in ordine alle difese contenute nella richiesta di annullamento in autotutela;
3. l'insussistenza di un rapporto subordinato.

Chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.



Si costituiva parte resistente che contestava gli avversi assunti e concludeva per il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza la causa è stata decisa secondo le modalità stabilite dall'art. 221 dl. 34/2020 come da decreto del 4.8.2020 ed in considerazione delle note inviate dalle parti.

*

Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato.

Ed invero, risulta condivisibile la principale censura attorea secondo cui il verbale posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata sarebbe nullo e comunque inutilizzabile in quanto redatto in violazione dell'art. 13 l. 689/81.

Tale norma dispone che “gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti”.

Il tenore della norma è chiaro nell'escludere i luoghi di privata dimora dal potere di ispezione.



La Suprema Corte ha in più occasioni rilevato come la nozione di "privata dimora" rilevante, agli effetti dell'art. 13 l. n. 689 del 1981, per delimitare il potere di ispezione degli organi addetti all'accertamento di illeciti amministrativi (potere che può, appunto, esercitarsi esclusivamente in luoghi diversi dalla privata dimora) coincide con quella rilevante agli effetti del reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), e dunque comprende non soltanto la casa di abitazione, ma anche qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente all'esplicazione della vita privata o di attività lavorativa, e, quindi, qualunque luogo, anche se - appunto - diverso dalla casa di abitazione, in cui la persona si soffermi per compiere, pur se in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio, allo svago (cfr. Cass. 6361/2005)

Nel caso di specie è pacifico che l'accertamento sia avvenuto nel giardino dell'abitazione estiva di proprietà della moglie del ricorrente, delimitato da recinzione e cancello: trattasi di circostanza che emerge dal verbale interlocutorio redatto il 16.4.2016 e che è stata confermata dalle ispettrici escusse nell'ambito del giudizio (le quali hanno confermato che "i luoghi ..sono quelli fotografati").

Pertanto, dovendosi ritenere che l'accesso ispettivo sia stato effettuato in un luogo di privata dimora (inteso tale luogo nell'accezione risultante dalla giurisprudenza di legittimità), in violazione dell'art. 13 l. 689/81, il ricorso va accolto.

La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto dell'attività concretamente svolta e dell'assenza di questioni giuridiche complesse - segue il principio della soccombenza.

PQM

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto [redacted] nei confronti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi, così provvede:

annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;

condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre accessori per compensi ed in € 118,50 per c.u.

Brindisi, 1.10.2020

Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere

